Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — Roma — Mercoledì, 6 maggio 1925 — Numero 105

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Dimissioni e nomina di Sottosegretario di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreti del 4 maggio 1925, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato per la guerra dal generale di divisione Ambrogio Clerici ed ha nominato, in sua vece, il generale di brigata Ugo Cavallero.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 791.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 526.

Riconoscimento dell'Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze quale istituto superiore libero ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 99 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze è riconosciuto, a decorrere dal 1° dicembre 1924, come Istituto superiore libero appartenente alla categoria di cui al numero 2) dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

E' approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 12. — GRANATA.

Statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze.

TITOLO I.

Costituzione dell'Istituto e ordinamento generale degli studi.

Art. 1.

L'Istituto Superiore di Scienze Sociali « Cesare Alfieri » di Firenze ha per fine d'impartire l'istruzione necessaria a coloro che vogliono rendersi atti alla vita pubblica, ad alti uffici e, senza mirare all'esercizio di una determinata professione, vogliono istruirsi nelle scienze sociali, economiche e politiche.

L'insegnamento impartito nell'Istituto Superiore di Scienze Sociali comprende le discipline giuridiche, economiche, politiche, storiche e geografiche, secondo l'ordinamento indicato nel presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto conferisce, in nome del Re:

a) la laurea in Scienze sociali, economiche e politiche;

b) il diploma in Scienze sociali, economiche e politiche.

Art. 3.

Gli studi pel conseguimento della laurea hanno la durata di quattro anni divisi in due bienni.

Gli studi pel conseguimento del diploma hanno la durata di tre anni.

Art. 4.

Le materie insegnate nell'Istituto Superiore di Scienze Sociali sono distinte in *obbligatorie* e *facoltative*. Sono materie *obbligatorie* dei due bienni le seguenti:

1° *Biennio.*

1. Istituzioni di Diritto Privato.
2. Istituzioni di Diritto Pubblico.
3. Istituzioni di Diritto Romano.
4. Istituzioni di Diritto processuale.
5. Elementi di Storia del Diritto Italiano.
6. Economia politica teoretica.
7. Statistica e demografia.
8. Storia diplomatica e costituzionale.
9. Geografia politica ed economica.
10. Sociologia.

2° *Biennio.*

1. Diritto Costituzionale.
2. Diritto Internazionale Pubblico.
3. Diritto Internazionale Privato.
4. Elementi di diritto penale.
5. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
6. Economia politica applicata.
7. Diritto Amministrativo.
8. Diritto Civile.
9. Legislazione del lavoro, dell'emigrazione e delle assicurazioni.
10. Diritto Commerciale.
11. Diritto Coloniale.

Sono materie *facoltative* le seguenti:

1. Teoria generale del diritto.
2. Diritto Industriale.
3. Scienza e tecnica del commercio.
4. Contabilità di Stato.

La tabella *A*) annessa al presente statuto indica quali sono le materie annuali e biennali di ciascun biennio.

Gli studenti, che aspirano al conseguimento della *laurea*, devono inscriversi a tutti i corsi obbligatori dei due bienni e, nel 4° anno, almeno a due corsi facoltativi, a loro scelta.

Coloro, i quali aspirano al conseguimento del *diploma*, debbono iscriversi a tutti i corsi obbligatori del primo biennio e, superati gli esami di profitto di cui all'art. 33, inscriversi, durante il terzo anno, a tutte le materie annuali obbligatorie del secondo biennio, nonchè, per un anno, alle materie biennali del biennio stesso.

Il Consiglio della Scuola suggerisce, anno per anno, l'ordine di iscrizione delle materie annuali entro ciascun bien-

nio: tuttavia gli studenti possono ripartire liberamente dette materie tra il primo e il secondo anno di ciascun biennio.

Art. 5.

Gli insegnamenti delle materie di cui all'art. 4 sono impartiti mediante lezioni orali ed anche mediante esercitazioni scritte e orali su temi assegnati dai professori di ciascuna materia.

Art. 6.

Oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono essere tenuti corsi a titolo privato, in conformità all'art. 38 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sia da professori dell'Istituto e da professori della Regia Università di Firenze, sia da chi abbia l'abilitazione alla libera docenza, purchè si tratti di materie attinenti alle scienze sociali. Affinchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, il Consiglio della Scuola deve, caso per caso, dichiarare che il programma presentato dal privato docente, per estensione e per numero delle ore d'insegnamento cattedratico e di esercizi, corrisponde al corso ufficiale; e inoltre che il libero docente dispone di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso impartito a titolo ufficiale.

Art. 7.

I corsi pareggiati, che non vengono tenuti in locali dell'Istituto o della Regia Università, devono essere sottoposti ad ispezioni ordinate dal Direttore dell'Istituto o dal Preside della Facoltà giuridica, a seconda che all'uno o all'altra i corsi appartengano.

Art. 8.

Il Consiglio della Scuola esamina e coordina tra loro i programmi dei corsi che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svolgere, vi introduce le opportune modificazioni ed elabora così un piano organico di corsi, che pienamente risponda alle finalità scientifiche e culturali dell'Istituto.

I professori, che hanno piena libertà d'insegnamento, hanno per altro l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni del Consiglio della Scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 9.

I professori delle materie biennali, di cui alla tabella *A*, nell'anno in cui cade, come materia d'insegnamento, la seconda parte del loro programma, debbono premettere al corso alcune lezioni introduttive specialmente dedicate agli studenti del primo anno.

TITOLO II.

Del governo dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto Superiore di Scienze sociali è retto dal Direttore, dal Consiglio d'Amministrazione e dal Consiglio della Scuola.

Art. 11.

Il Direttore è nominato dall'assemblea formata dai componenti il Consiglio di Amministrazione e dai professori di ruolo dell'Istituto e della Facoltà giuridica della Regia Università di Firenze, che insegnano nell'Istituto medesimo. E' scelto tra i professori stabili dell'Istituto, dura in carica per un triennio, e può essere confermato. Tanto la elezione quanto la conferma, si fanno a schede segrete, sotto pena di nullità. Sia per la nomina, sia per la conferma, si richiede il voto della maggioranza di due terzi dei componenti la detta assemblea.

Nessuno ottenendo tale maggioranza, si dovrà procedere a una seconda votazione, in giorno diverso, nella quale sarà sufficiente il voto della maggioranza dei presenti. Nella seconda votazione, in caso di parità di voti, sarà nominato il più anziano di nomina a professore stabile.

Al Direttore spetta una indennità di carica non valutabile agli effetti della pensione.

Art. 12.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto del Direttore, che lo presiede, di due rappresentanti della Provincia di Firenze, di due rappresentanti del Comune di Firenze, di due rappresentanti degli Eredi del fondatore marchese Alfieri di Sostegno, di un rappresentante del Governo, di un rappresentante del Consiglio della Scuola e di un rappresentante di ciascuno degli Enti che contribuiscano, con annui assegni non inferiori a L. 10,000, al mantenimento dell'Istituto Superiore di Scienze sociali.

Sotto queste ultime condizioni, i privati sovventori possono intervenire di persona.

I rappresentanti della Provincia, del Comune di Firenze, degli Eredi Alfieri e degli altri Enti oblatori, il rappresentante del Governo e quello del Consiglio della Scuola durano in ufficio un triennio e possono essere rieletti o confermati.

La nomina dei rappresentanti della Provincia e del Comune è fatta rispettivamente dalla Deputazione Provinciale e dalla Giunta Comunale.

La nomina del rappresentante del Governo, spetta al Ministro della Istruzione.

Quando, per qualsivoglia causa, venga a cessare d'ufficio un Consigliere prima della scadenza, colui che è chiamato a surrogarlo rimane in ufficio quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 13.

Il Consiglio della Scuola è composto del Direttore, che lo presiede, di tutti i professori ufficiali dell'Istituto Superiore di Scienze Sociali, nonchè dei professori ufficiali della Facoltà giuridica fiorentina, del cui insegnamento l'Istituto Superiore di Scienze Sociali si vale ai fini e con le modalità di cui all'art. 21 del presente Statuto.

I professori incaricati non possono partecipare alle adunanze relative al conferimento d'incarichi.

Art. 14.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono valide se non interviene la metà almeno dei Consiglieri, non compreso il Direttore, che lo presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, ed, in caso di parità, ha doppio voto il presidente.

Art. 15.

Le funzioni del Direttore e del Consiglio d'Amministrazione sono determinate e regolate secondo le norme stabilite dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dal Regolamento Generale Universitario 6 aprile 1924, n. 674.

Art. 16.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Consigliere Economo, il quale dura in ufficio per tre anni, ma può essere confermato. Esso:

a) compila e propone gli schemi del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, d'accordo col Direttore;

b) provvede alle riscossioni ed ai pagamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione col bilancio preventivo o con speciali deliberazioni;

c) rilascia i mandati di entrata e di uscita;

d) fornisce al segretario una somma non superiore alle lire trecento (300) per le minute spese, a meno che non venga altrimenti deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, e invigila sull'impiego di questa somma.

Art. 17.

Spetta al Consiglio della Scuola di prendere tutte le deliberazioni che riguardano l'insegnamento e la disciplina scolastica e di formare i regolamenti che all'una o all'altra materia si riferiscono. Esso può emettere pareri o fare proposte per la erogazione, a scopo d'insegnamento, delle somme disponibili in bilancio. Esso dovrà eleggere un rappresentante a far parte del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18.

Nessun mandato a nome dell'Istituto sarà valido senza la firma del Consigliere Economo, e, se contempla una spesa non iscritta in bilancio, senza la menzione della relativa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19.

I professori di ruolo della Facoltà giuridica fiorentina, del cui insegnamento l'Istituto Superiore di Scienze Sociali si vale ai fini e colle modalità stabilite dall'art. 21, fanno parte di diritto del Consiglio della Scuola; ed i professori di ruolo dell'Istituto predetto del cui insegnamento si vale la Facoltà giuridica fanno parte di diritto del Consiglio della Facoltà stessa.

TITOLO III.

Dei Professori ufficiali.

Art. 20.

L'insegnamento ufficiale nell'Istituto Superiore di Scienze Sociali è impartito da professori di ruolo o da incaricati dell'Istituto o della R. Università di Firenze.

I posti di ruolo sono cinque, per gl'insegnamenti seguenti:

Economia politica;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto romano;
Sociologia.

Alle altre materie l'Istituto provvederà valendosi degl'insegnamenti della R Università di Firenze, a norma dell'articolo seguente, o mediante incarichi retribuiti.

Art. 21.

Per le materie che sono comuni agli ordinamenti didattici della Facoltà giuridica fiorentina ed a quelli dell'Istituto Superiore di Scienze Sociali, l'Istituto ha diritto di valersi, a titolo d'incarico, degl'insegnamenti tenuti dai professori di ruolo o incaricati della Facoltà, come, viceversa, la Facoltà giuridica ha diritto di valersi, a titolo d'incarico, degl'insegnamenti tenuti da professori di ruolo o incaricati dell'Istituto Superiore di Scienze sociali.

Tale scambio d'insegnamenti è di regola gratuito.

Qualora la Facoltà giuridica affidi a un professore dell'Istituto Superiore di Scienze sociali l'incarico di una materia non comune, o, viceversa, l'Istituto Superiore di Scienze Sociali affidi l'incarico di una materia non comune a un professore della Facoltà giuridica, l'incarico sarà retribuito.

Art. 22.

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici dei professori di ruolo dell'Istituto sono stabiliti nella misura fissata dalla tabella E del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Ai professori ufficiali dell'Istituto (di ruolo o incaricati) ed ai professori che impartiscono nella Università di Firenze insegnamenti di cui si valga anche l'Istituto Superiore di Scienze Sociali, compete, oltre la distribuzione per propine d'esame sul provento annuale delle sopratasse per esami di profitto a norma dell'art. 100 del Regolamento generale universitario, una eventuale partecipazione alle altre tasse scolastiche, quando il gettito di esse superi la somma prevista nel bilancio preventivo e secondo le modalità che saranno fissate preventivamente per ogni triennio su proposta del Direttore, sentito il Consiglio della Scuola, dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 23.

Con i contributi dell'Istituto e con quelli dei professori di ruolo, sarà provveduto al trattamento di quiescenza a favore dei detti professori, mediante una convenzione da stipulare con un Istituto di assicurazione riconosciuto dallo Stato

A tale scopo, il contributo complessivo da corrispondere all'Istituto di assicurazione è stabilito nella ragione del 12 % sull'importo degli stipendi dei professori di ruolo e sarà per metà a carico dei professori stessi e per metà a carico dell'Istituto di Scienze Sociali.

Art. 24.

Nel bilancio preventivo di ciascun anno, a partire da quello pel 1924-25, verrà inscritta una somma pel detto trattamento di quiescenza.

E' in facoltà del Consiglio d'Amministrazione di concorrere al riscatto di un certo numero d'anni arretrati, quando si tratti di persone, che, per la loro età, non avrebbero vantaggio sensibile da un trattamento di quiescenza iniziato all'entrata in vigore del presente Statuto.

TITOLO IV.

Degli studenti, degli esami e delle tasse.

Art. 25.

Possono essere inscritti quali studenti del 1° anno dell'Istituto Superiore di Scienze Sociali coloro che, provenendo dal liceo classico o dal liceo scientifico hanno superato l'esame di maturità.

Possono essere inscritti al 3° anno coloro che hanno già compiuto almeno due anni di studi presso una Facoltà giuridica, purchè superino gli esami sulle materie o sui gruppi di materie del 1° biennio dell'Istituto Superiore di Scienze

Sociali, che non abbiano già superato nella Università da cui provengono.

Possono essere inscritti al 4° anno i laureati in Giurisprudenza e i laureati in Scienze economiche e commerciali, purchè forniti di diploma di maturità classica o scientifica, con l'obbligo di superare gli esami sulle materie o gruppi di materie del primo biennio, che non abbiano già superato pel conseguimento della laurea nella Università o nell'Istituto Superiore da cui provengono.

Art. 26.

All'atto dell'inscrizione, viene rilasciato ad ogni studente un libretto, in cui ciascun professore segna le attestazioni di frequenza e di profitto.

Il libretto viene anno per anno trascritto nella carriera scolastica dello studente e vale per l'intero corso di studi.

Art. 27.

Per le matèrie comuni agli ordinamenti didattici della Facoltà giuridica e a quelli dell'Istituto di Scienze Sociali, gli studenti della Facoltà giuridica fiorentina sono ammessi a inscriversi, senz'alcuna sopratassa, ai corsi tenuti dai professori dell'Istituto Superiore di Scienze Sociali e, reciprocamente, gli studenti dell'Istituto Superiore di Scienze Sociali sono ammessi a iscriversi ai corsi tenuti dai professori della Facoltà giuridica, con pieno riconoscimento scambievole della efficacia legale di tali inscrizioni: sicchè esse valgono agli studenti della Facoltà giuridica per il conseguimento della laurea in giurisprudenza e agli studenti in Scienze Sociali per il conseguimento della laurea o del diploma in scienze sociali, economiche e politiche.

Gli studenti dell'Istituto Superiore di Scienze Sociali possono inscriversi gratuitamente anche a singoli corsi ufficiali spettanti ad altra Facoltà che non sia quella di Giurisprudenza, e gli studenti della Regia Università di Firenze possono inscriversi, pure gratuitamente, a quei corsi dell'Istituto Superiore di Scienze Sociali che non siano comuni con la Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 28.

Per l'uso delle biblioteche e di tutti gli altri mezzi di studio, gli iscritti all'Istituto Superiore di Scienze Sociali e alla Regia Università di Firenze godranno delle medesime facilitazioni.

Art. 29.

Gli esami sono di profitto, di laurea o di diploma.

Quelli di profitto si danno al termine di ciascun biennio; quelli di diploma non prima della fine del terzo anno e quelli di laurea alla fine del 4° anno.

Art. 30.

Salvo il disposto dell'art. 83, comma 2° del Regolamento Generale Universitario, gli esami di profitto, di laurea e di diploma si sostengono in due sessioni normali per ogni anno accademico: la prima si svolge dopo la chiusura annuale dei corsi; la seconda dopo l'apertura dell'anno accademico.

Art. 31.

Ogni professore, agli effetti dell'ammissione agli esami di profitto, può accertare, mediante discussioni in classe, alternate con le lezioni cattedratiche o raggruppate negli ultimi mesi dell'anno scolastico, il profitto che gli studenti hanno tratto dal suo insegnamento. Il profitto dev'essere attestato da una dichiarazione di sufficienza dei singoli professori scritta sul libretto di cui all'art. 26.

Art. 32.

Non posono essere inscritti al 3° anno gli studenti che non abbiano superato tutti gli esami di gruppo del primo biennio, secondo le modalità, stabilite dall'articolo seguente.

Tuttavia allo studente, che, all'inizio del 3° anno abbia ancora da superare uno solo degli esami di gruppo, il Consiglio della Scuola può concedere d'inscriversi ugualmente al 3° anno, a condizione che detto esame sia superato in una delle due sessioni normali dell'anno stesso.

Agli studenti che s'inscrivono dopo avere compiuti due anni di studi presso una Facoltà giuridica universitaria è concesso di presentarsi agli esami del primo biennio anche in una speciale sessione.

Art. 33.

Gli esami di profitto che gli studenti devono aver superato per essere inscritti al 2° biennio, in conformità all'articolo precedente, sono sostenuti per gruppi di materie così costituiti:

1° Gruppo:
- Istituzioni di diritto processuale;
- Istituzioni di diritto romano;
- Elementi di storia del diritto italiano.

2° Gruppo:
- Istituzioni di diritto pubblico;
- Istituzioni di diritto privato.

3° Gruppo:
- Economia politica teoretica;
- Geografia politica ed economica;
- Storia diplomatica e costituzionale.

4° Gruppo:
- Statistica e Demografia;
- Sociologia.

Non si è ammessi a dare i detti esami se non è stata rilasciata la dichiarazione dei singoli professori di cui all'articolo 31.

Art. 34.

Gli esami di profitto, di cui all'articolo precedente, si svolgono dinanzi ad una Commissione formata di tre o cinque membri, secondo i gruppi e nominata dal Direttore. Di essa fanno parte di diritto i professori delle materie costituenti il gruppo. Uno dei Commissari dev'essere scelto fra i liberi docenti o cultori delle materie medesime, in conformità dell'art. 86 del Regolamento Generale Universitario.

Art. 35.

Sono oggetto degli esami di gruppo le materie d'insegnamento nella loro totalità, non i corsi tenuti dai rispettivi docenti. L'esame si svolge in forma di discussione tra i commissari e il candidato, il quale deve dar prova di conoscere i principî e gli istituti fondamentali delle materie costituenti il gruppo e i nessi che passano tra le medesime. Per la votazione, valgono le norme del Regolamento generale universitario.

Art. 36.

L'esame di profitto al termine del secondo biennio consiste in una discussione su alcuni temi secondo le modalità stabilite dall'articolo seguente.

Per essere ammessi alla detta discussione, gli studenti debbono aver ottenuto, da tutti i professori delle materie obbligatorie del 2° biennio e da quelli delle materie facoltative da essi prescelte, la dichiarazione di sufficienza di cui all'articolo 31, in mancanza di che dovranno nuovamente frequentare, nell'anno successivo, i corsi pei quali non sia stata rilasciata detta dichiarazione.

Art. 37.

La discussione, di cui all'articolo precedente, si svolge davanti ad una Commissione composta di cinque membri nominati secondo le modalità stabilite dall'art. 86, comma 2°, del Regolamento generale universitario. Essa verte su tre temi appartenenti a materie tra quelle obbligatorie del 2° biennio e su un tema appartenente a materia facoltativa tra quelle prescelte dal candidato: detti temi sono assegnati dalla stessa Commissione, un mese prima della discussione. Il candidato inizia la discussione con una breve relazione orale sui quattro temi. La Commissione segue, per la votazione, le norme del Regolamento generale universitario.

Art. 38.

Le stesse norme si seguono per coloro che, dopo il terzo anno, intendano ottenere il diploma in scienze sociali, economiche e politiche.

Art. 39.

Per essere ammessi all'esame di Laurea o di Diploma, gli studenti debbono avere sostenuto con profitto la prova di cui agli articoli 36, 37, 38.

Art. 40.

Gli esami di Laurea o di Diploma consistono nella presentazione e nella pubblica discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente alle materie studiate nell'Istituto Superiore di Scienze Sociali.

Coloro che precedentemente hanno conseguito una Laurea dovranno comunicare alla Direzione, con dichiarazione rilasciata dalla segreteria dell'Università da cui provengono, il tema svolto nella dissertazione scritta per l'esame di laurea, essendo rigorosamente vietato di ripresentarlo pel conseguimento della laurea o del diploma di Scienze Sociali.

Il candidato deve proporre al professore della materia, pel tramite della Segreteria, il tema che intende svolgere.

Potranno essere ammesse alla discussione orale soltanto quelle dissertazioni, il cui tema, almeno tre mesi prima del giorno della presentazione, sia stato accettato dal professore.

La Commissione per gli esami di laurea e di diploma è costituita di sette membri, in maggioranza professori ufficiali: di essa fa parte almeno un libero docente.

Art. 41.

La misura delle tasse e sopratasse scolastiche è quella stabilita per la Facoltà di Giurisprudenza dalla tabella G annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificata col Regio decreto del 6 dicembre 1923, n. 2656.

La tassa e la sopratassa stabilite dalla precitata tabella G per l'esame di Laurea in Giurisprudenza sono dovute sia pel conseguimento della laurea sia per quello del diploma.

I diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici dell'Istituto Superiore di Scienze Sociali sono quelli determinati dalla tabella H annessa al precitato Regio decreto 30 settembre 1923.

Art. 42.

Tutte le tasse e sopratasse, di cui alla surricordata tabella modificata dal precitato Regio decreto, sono versate direttamente all'Istituto Superiore di Scienze Sociali, tranne le tasse di laurea e di diploma, che vengono versate all'Erario.

Art. 43

Le punizioni che le Autorità accademiche possono applicare al fine di mantenere la disciplina scolastica sono:

1° ammonizione;

2° sospensione da uno o più gruppi di esami di profitto per una o più sessioni di esami:

3° interdizione temporanea da uno o più corsi sia ufficiali che liberi, con divieto di presentarsi a sostenere gli esami relativi;

4° sospensione da una o più sessioni di esami;

5° esclusione temporanea dall'Istituto, con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Art. 44.

La mancanza disciplinare è comunicata, per il tramite del professore, al Direttore, il quale giudica se si tratti di mancanza lieve o grave.

Per le mancanze lievi, si dà l'ammonizione, che viene inflitta direttamente dal Direttore, udito lo studente nelle sue discolpe.

Per le mancanze gravi, o per la recidiva di mancanze lievi, il Direttore deferisce lo studente al Consiglio della Scuola, che giudica a maggioranza di voti e può applicare le pene di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Direttore.

Il rapporto per il giudizio del Consiglio della Scuola viene dal Direttore comunicato allo studente dieci giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio della Scuola che deve giudicare.

Nei suoi poteri discrezionali, il Direttore può ridurre tale termine.

Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe, e deve, a sua richiesta, essere udito.

Se il rapporto non può essere comunicato allo studente, per mancanza di indirizzo o per cambiamento di domicilio, verrà pubblicato nell'albo dell'Istituto.

Art. 45.

Dell'applicazione delle pene di 2°, 3° e 4° grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della pena di 5° grado viene data inoltre comunicazione a tutte le Università e Istituti Superiori del Regno.

Non può essere iscritto all'Istituto uno studente, al quale sia stata applicata da altra Università o da altro Istituto Superiore la pena di 5° grado, prima che la pena stessa sia stata interamente scontata.

Art. 46.

Le disposizioni disciplinari prese a carico degli studenti devono essere registrate nella carriera scolastica di essi e trascritte, conseguentemente, nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede.

Le disposizioni disciplinari, prese in altra Università o Istituto superiore e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni, saranno integralmente applicate nell'Istituto, qualora lo studente punito vi si trasferisca.

TITOLO V.

Del personale di Amministrazione e del personale subalterno.

Art. 47.

L'Istituto ha un Segretario e un Archivista-Bibliotecario, ai quali vengono assegnati gli stipendi ed aumenti periodici di cui alla tabella I, lettere *a* e *c* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Lo stato giuridico del detto personale è regolato dalle norme stabilite nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il trattamento di quiescenza è quello stabilito per i professori di ruolo dall'art. 23 del presente statuto.

Art. 48.

Il Consiglio di Amministrazione può temporaneamente assumere in servizio altre persone, per far fronte a speciali e urgenti lavori presso la segreteria.

Art. 49.

Gli stipendi ed aumenti periodici di stipendio del personale subalterno sono quelli stabiliti dalla tabella *M* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Il trattamento di quiescenza è quello stabilito dall'art. 23 del presente Statuto.

Art. 50.

Il personale subalterno è nominato dal Direttore, udito il Consiglio d'Amministrazione.

Gli aspiranti debbono esser muniti del certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico.

Art. 51.

Il personale subalterno è assunto in pianta stabile, a giudizio del Direttore, dopo un anno di prova.

Art. 52.

Al personale subalterno possono essere concesse, compatibilmente con le esigenze del servizio, licenze della durata di venti giorni per ciascun anno accademico.

Art. 53.

Al personale subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) multa;

b) sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a 15 giorni;

c) licenziamento.

La multa è inflitta dal Segretario.

La sospensione e il licenziamento sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 54.

Gli studenti dell'Istituto inscritti, nell'anno scolastico 1923 24 o negli anni precedenti, al 1°, 2° e 3° anno di corso, potranno conseguire il Diploma in scienze sociali, in conformità alle norme vigenti, rispettivamente, nei detti anni scolastici, secondo il Regolamento Organico approvato con Regio decreto del 5 dicembre 1889, numero 3632.

Art. 55.

Per l'attuazione pratica degli accordi con la Regia Università di Firenze, per le modalità relative all'uso dei locali per i corsi comuni, al coordinamento della Biblioteca e degli Uffici di Segreteria ecc., saranno stabilite, in quanto occorra, più precise norme tra gli organi competenti.

Art. 56.

Agli effetti della corresponsione degli stipendi ed aumenti periodici di stipendio, verranno riconosciuti ai professori di ruolo attualmente in carica tutti gli anni di servizio prestati nell'Istituto di Scienze Sociali anteriormente all'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 57.

Gli organi accademici ed amministrativi attualmente esistenti continueranno a funzionare fino a che non siano costituiti, a termine delle vigenti norme legislative e regolamentari e di quelle stabilite nel presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e le Autorità accademiche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la Pubblica Istruzione:
FEDELE.

TABELLA *A*. (Art. 4).

PRIMO BIENNIO.

CORSI OBBLIGATORI.

Corsi annuali:

1. Istituzioni di diritto romano.
2. Elementi di storia del diritto italiano.
3. Sociologia.
4. Statistica e demografia.
5. Istituzioni di diritto processuale.

Corsi biennali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Economia politica teoretica.
4. Geografia politica ed economica.
5. Storia diplomatica e costituzionale.

SECONDO BIENNIO.

CORSI OBBLIGATORI.

Corsi annuali:

1. Economia politica applicata.
2. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
3. Diritto civile.
4. Diritto commerciale.
5. Diritto internazionale privato.
6. Legislazione del lavoro, della emigrazione e delle assicurazioni.
7. Elementi di diritto penale.
8. Diritto coloniale.

Corsi biennali:

1. Diritto internazionale pubblico.
2. Diritto costituzionale.
3. Diritto amministrativo.

CORSI FACOLTATIVI ANNUALI.

1. Teoria generale del diritto.
2. Diritto industriale.
3. Scienza e tecnica del commercio.
4. Contabilità di Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 792.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 aprile 1925, n. 531.

Erezione in Ente morale della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto di donazione in data 9 febbraio 1925, notaio Consolandi dott. Enrico di Milano, col quale il comm. Gustavo Hermann a ricordo del figlio Hermann Gustavo Enrico, tenente pilota aviatore caduto nell'adempimento del dovere durante la guerra italo-austriaca ed alla cui memoria fu concessa la medaglia d'argento al valore militare, dona la somma di L. 2,000,000, affinchè sia costituita una fondazione che porti il nome del predetto figlio e sia destinata a favore degli ufficiali generali del Regio esercito, in congedo;

Riconosciuta l'opportunità di conferire la personalità giuridica all'Ente in parola;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Visto l'art. 2 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », costituita colla donazione di L. 2,000,000 fatta dal comm. Hermann Gustavo, padre del predetto defunto ufficiale e destinata a favore degli ufficiali generali del Regio esercito, in congedo, viene eretta in Ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione composto di n. 13 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 3.

L'atto di donazione fatta dal comm. Gustavo Hermann a favore della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » pel conseguimento dei fini nell'atto stesso previsti, va esente da ogni tassa di registro, ipoteca, manomorta e concessione governativa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 16. — GRANATA.

Statuto organico della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » a favore degli ufficiali generali del Regio esercito, in congedo.

Art. 1.

In memoria del tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann, decorato della medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione: « Pilota di aeroplano di non comune perizia e di singolare ardimento, prese parte a numerose operazioni aviatorie di guerra, riportando brillanti successi. La sua carriera, ricca di lusinghiere promesse, venne spezzata dalla morte, che incontrò, cadendo da grande altezza, nell'adempimento del suo dovere. - Carso, Tolmino, Lubiana, Aleis, settembre 1915-maggio 1916 », è istituita la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » avente il capitale di L. 2,000,000, come da donazione fatta in data 9 febbraio 1925 (notaio Consolandi dott. Enrico) dal comm. Gustavo Hermann, padre del defunto ufficiale.

Art. 2.

Scopo della Fondazione è di elargire premi di benemerenza agli ufficiali generali del Regio esercito non più in attività di servizio, che coprivano tale grado alla data del 4 novembre 1918, che non godono delle pensioni stabilite col R. decreto n. 2480 del 21 novembre 1923, e che versano in non buono stato economico.

Saranno tenuti presenti per la concessione quali elementi di valutazione, a titolo di preferenza: le condizioni economiche dei premiandi, l'avere essi partecipato alla guerra 1915-1918, oppure l'aver preso parte alle precedenti guerre dell'indipendenza italiana.

Art. 3.

Qualora per disposizioni legislative venisse esteso il trattamento previsto dal Regio decreto surricordato ai generali che ora non ne godono, le concessioni potranno essere ugualmente accordate a tutti i generali in congedo che però rispondano alle altre condizioni già indicate per la concessione stessa.

Art. 4.

La Fondazione è costituita da versamenti trimestrali di L. 50,000 per anni dieci (in totale due milioni di lire) a cominciare dal 31 marzo 1925, che il comm. Gustavo Hermann, padre del valoroso aviatore, si obbliga di fare presso la Cassa di risparmio di Milano.

Art. 5.

Il Ministro per la guerra autorizzerà il prelevamento di fondi sul capitale versato a tale scopo e sugli interessi che derivano dal deposito fatto presso l'istituto bancario designato.

In considerazione che il numero dei generali di cui all'articolo 2 andrà a mano a mano diminuendo col trascorrere degli anni, il prelevamento non potrà eccedere, per ciascun anno, le seguenti cifre:

L.	190,000	nel	1925	oltre	gli	interessi
»	180,000	»	1926	»	»	»
»	170,000	»	1927	»	»	»
»	160,000	»	1928	»	»	»
»	150,000	»	1929	»	»	»
»	140,000	»	1930	»	»	»
»	130,000	»	1931	»	»	»
»	120,000	»	1932	»	»	»
»	110,000	»	1933	»	»	»
»	100,000	»	1934	»	»	»

Al 1° gennaio 1935 si sarà costituito così un fondo capitale di almeno L. 550,000 col quale il Ministro per la guerra potrà continuare - concedere premi nella stessa ragione decrescente di L. 10,000 annue (cioè 90,000 nel 1935; 80,000 nel 1936, ecc., oltre sempre gli interessi annuali) sino a tutto il 1943.

Le rimanenti L. 100,000 verranno utilizzate nel ventesimo anno, cioè entro il 1944, nel modo indicato agli articoli 7 e 8 seguenti.

Art. 6.

Le somme che nei limiti dell'articolo precedente non fossero state riscosse entro l'anno, passeranno in aumento della aliquota disponibile per l'anno successivo.

Art. 7.

Al 1° gennaio 1944 il Ministro per la guerra farà accertare quanti generali rispondenti alle condizioni di cui all'art. 2 si trovano ancora in vita per assegnare a ciascuno di essi, a titolo sempre di premio, una corrispondente aliquota della somma rimasta disponibile a quella data in conseguenza dei versamenti effettuati, degli interessi maturati e dei premi elargiti.

L'aliquota da assegnare per ciascuno non deve però risultare superiore alle quindicimila lire. In caso diverso l'eccedenza, come le somme che entro l'anno non venissero dagli interessati riscosse, verranno versate alla cassa dell'Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata in Milano (via N. Bixio, 14-16).

Art. 8.

Qualora al beneficio della Fondazione avessero partecipato anche gli altri generali in congedo per effetto della disposizione di cui all'art. 3, il Ministro per la guerra, fatta accertare al 1° gennaio 1944 la somma rimasta disponibile a quella data per effetto di versamenti effettuati, degli interessi maturati e dei premi elargiti, disporrà perchè il 50 % di detta somma sia distribuito in premi fra gli ufficiali generali in congedo esistenti a quella data, ed il rimanente 50 % sia versato alla cassa dell'Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata di Milano (via N. Bixio, 14-16).

Art. 9.

I premi di cui all'art. 2 verranno concessi dal Ministro per la guerra sentito il parere del Consiglio d'amministrazione della Fondazione, composto dal comandante del Corpo d'armata di Milano, presidente, da un ufficiale generale in congedo col grado di comandante di Corpo d'armata o di Divisione (residente in Roma) designato dal Ministro per la guerra, da un direttore generale del Ministero della guerra che sia generale in servizio attivo permanente, e da un funzionario della predetta Amministrazione centrale, segretario della Commissione senza voto.

Il pagamento dei premi verrà effettuato dopo che il Ministro per la guerra abbia dato l'approvazione delle proposte.

L'ufficiale generale in congedo rimane in carica soltanto due anni ed è sostituito per cura del Ministro per la guerra.

Art. 10.

La Commissione di cui all'articolo precedente per esprimere il suo voto ha facoltà di assumere informazioni a mezzo delle competenti autorità territoriali.

Art. 11.

Le concessioni possono essere accordate e ripetute annualmente su domanda degli interessati e possono essere effettuate anche a favore delle famiglie in occasione della morte del generale, capo di famiglia.

In ciascun anno cumulativamente allo stesso generale non può essere concessa normalmente somma maggiore di lire 6000.

Le domande di cui sopra dovranno essere in carta libera e dirette al Ministero della guerra (ufficio fondazioni) possibilmente per il tramite del rispettivo comandante del Corpo d'armata territoriale, e contenere un riassunto dello stato di servizio degli stessi interessati, particolarmente esatto per quanto riguarda i servizi prestati al fronte od in zona territoriale durante la guerra italo-austriaca.

Art. 12.

Le decisioni del Ministro per la guerra in materia di premi sono inappellabili.

Art. 13.

Ogni anno per cura del comando del presidio di Udine in rappresentanza del Ministro per la guerra e finchè dura la Fondazione, nel giorno 16 maggio (anniversario della morte dell'eroico aviatore) sarà deposta una corona di fiori sulla di lui tomba nel cimitero di Aleis, come espressione della gratitudine dei beneficiati.

Roma, addì 2 aprile 1925.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:
Di Giorgio.

Numero di pubblicazione 793.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 532.

Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, circa il conferimento delle funzioni di consigliere di Prefettura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« I primi segretari presso le Prefetture possono essere incaricati con decreto Ministeriale delle funzioni di consigliere ».

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 17. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 794.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 534.

Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni sulle ricompense al valor militare e sull'Ordine Militare di Savoia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli per la marina e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed estesi:

a) il R. decreto 28 settembre 1855, n. 1114, pel riordinamento dell'Ordine Militare di Savoia; il R. decreto 20 ottobre 1894, n 462, portante la sostituzione dell'art. 4 del precedente R. decreto n. 1114; il R. decreto 28 marzo 1857, n. 2116, che stabilisce una nuova ripartizione in classi dell'Ordine Militare di Savoia; nonchè la legge 15 dicembre 1861, n. 369, che autorizza il Regio Governo all'assegnamento di pensioni ai militari dell'Esercito e della Marina decorati dell'Ordine medesimo, e la legge n. 1658 del 24 giugno 1923, relativa al numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia ed alla riversibilità delle pensioni stesse in favore della vedova e dei figli del decorato deceduto;

b) il Regio Viglietto 26 marzo 1833 che ha istituito la medaglia d'oro e di argento al valor militare;

c) il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100 (serie 3ª) che ha istituito la medaglia di bronzo al valor militare;

d) la legge 13 gennaio 1918, n. 17, che autorizza il Governo del Re a stabilire una nuova misura dei soprassoldi per le ricompense al valor militare;

e) il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, che, modificando il Regio Viglietto 26 marzo 1833 (art. 12), a sua volta modificato dalla legge 31 dicembre 1848, stabilisce in L. 800, L. 250 e L. 100 il soprassoldo annuo da corrispondersi ai militari rispettivamente insigniti della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

f) il R. decreto 15 giugno 1922, n. 975, che toglie ogni limitazione al conferimento allo stesso individuo del numero delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare, limitandone la misura del soprassoldo quando eccedano il numero di tre;

g) il R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, relativo alla istituzione di uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nella campagna di guerra 1915-1918;

h) il R. decreto 24 luglio 1917, n. 1221, che estende la facoltà di fregiarsi del distintivo predetto anche ai mutilati delle precedenti campagne;

i) il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, col quale fu istituita la croce al merito di guerra, modificato coi successivi Regi decreti 10 marzo 1918, n. 356, e 30 maggio 1918, n. 813;

l) il R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195, che differenzia le croci di guerra concesse per titoli generici da quelle concesse per atti di valore;

m) il R. decreto 27 novembre 1904, n. 656, che istituisce una medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta;

n) le Reali Magistrali patenti 19 luglio 1839 con le quali venne istituita la medaglia Mauriziana per il merito militare di dieci lustri;

o) il R. decreto 17 dicembre 1899, n. 487, che approva il testo coordinato dei Regi decreti sulle ricompense per atti di coraggio o di filantropia compiuti in mare;

p) il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una semplice medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918.

Art. 2.

S'intendono parimenti estese e pubblicati nel territorio di cui all'art. 1, tutte le altre leggi, regolamenti e disposizioni che abbiano comunque modificato le leggi, i regolamenti e le disposizioni di cui all'articolo stesso o che comunque abbiano riferimento ed attinenza alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni medesime od alle materie dalle stesse regolate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 19. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 795.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 533.

Modificazioni al R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, circa la revisione degli organici del personale dipendente dagli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza potranno rivedere le norme relative al trattamento di riposo del personale contemplate nella ultima parte dell'art. 1, lettera *b*) del R. decreto 27 mag-

gio 1923, n. 1177, al fine di richiamarle in vigore in tutto od in parte, esclusivamente a favore del personale regolarmente nominato a posti d'organico non oltre l'entrata in vigore del citato R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Tali deliberazioni sono soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la cui decisione sarà pubblicata per otto giorni rispettivamente all'albo del Comune o della Provincia, a seconda che trattasi di Amministrazioni comunali e di istituzioni pubbliche di beneficenza, ovvero dell'Amministrazione provinciale, e potrà essere impugnata in via gerarchica anche da qualunque contribuente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 maggio 1925
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 18. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **796.**

REGIO DECRETO 19 febbraio 1925, n. **536.**

Dichiarazione di pubblica utilità della zona dell'idroscalo di Ternate Varano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella soprarichiamata;
Sulla proposta del Commissario per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità i terreni costituenti attualmente l'idroscalo di Ternate Varano e precisamente situati a Sud del Lago di Comabbio ed a Nord ed Ovest della strada comunale stazione di Varano Ternate, quali risultano dalla planimetria annessa della estensione superficiale di ettari 5.90.20.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili all'uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Commissario sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Art. 3.

L'espropriazione ed i relativi lavori saranno compiuti nel termine di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 21. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **797.**

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1925, n. **540.**

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese di organizzazione e valorizzazione dei territori dell'Oltre Giuba.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2075;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo 43 ter « Spese per l'organizzazione e la valorizzazione dei territori dell'Oltre Giuba » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato di lire 5,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 25. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **798.**

REGIO DECRETO 19 febbraio 1925, n. **537.**

Dichiarazione di pubblica utilità della zona necessaria per l'ampliamento dell'aeroporto di San Giusto (Pisa).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità:
Vista la legge 18 dicembre 1879. n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella soprarichiamata;
Sulla proposta del Commissario per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità la zona di territorio necessaria per l'ampliamento dell'aeroporto di San Giusto di Pisa compresa fra il lato di levante dell'aeroporto stesso e la via di San Giusto, nonchè quella fra il limite sud della zona demaniale ed il grande canale di bonifica dell'Opera nazionale combattenti.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili all'uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Commissario sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Art. 3.

L'espropriazione ed i relativi lavori saranno compiuti nel termine di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 22. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 799.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 485.

Erezione in Ente morale della Fondazione scolastica « Premio Pippi Candido », in Galatina.

N. 485. R. decreto 5 aprile 1925, con il quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Premio Pippi Candido » presso il liceo-ginnasio Pietro Colonna di Galatina, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1925.

REGIO DECRETO 2 maggio 1925.

Revoca e nomina di agenti di cambio per la Borsa di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;
Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925 coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del Regio decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;
Veduto il Nostro decreto in data 22 marzo 1925, col quale tra l'altro, è stato nominato il primo terzo degli agenti di cambio della Borsa di Torino;
Considerato che i signori Frignocca Giuseppe, Garrone Edoardo, Levi Davide e Norzi Todros sono decaduti non avendo costituita la cauzione richiesta;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la nomina dei signori Frignocca Giuseppe, Garrone Edoardo, Levi Davide e Norzi Todros ed in loro sostituzione sono nominati i signori Allasina Vitale, Castelli Luigi Cotta Ramusino avv. Casimiro e Treves Umberto.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 19 marzo 1925.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Bagnoregio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli atti dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cassa di risparmio di Bagnoregio nel gennaio 1925;
Veduto l'art. 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie III, sull'ordinamento delle casse di risparmio;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Bagnoregio è sciolto.
Il signor dott. comm. Vincenzo Lo Presti è nominato Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del predetto Istituto.

Art. 2.

Al predetto Regio commissario è assegnata l'indennità giornaliera di L. 50 a carico del bilancio dell'Istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1925.

Validità del titolo rilasciato dal corso triennale metropolitano della Regia scuola di arti e mestieri di Bengasi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visti gli articoli 3 e 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il regolamento e i programmi didattici della Regia scuola di arti e mestieri di Bengasi;

Considerato che il corso triennale metropolitano istituito presso la suddetta Scuola di Bengasi effettua programmi didattici, in massima corrispondenti a quelli delle Regie scuole di avviamento al lavoro o complementari;

Decretano:

Art. 1.

La licenza rilasciata dal corso triennale metropolitano della Regia scuola di arti e mestieri di Bengasi è riconosciuta quale titolo valido per l'ammissione senza esami alle Regie scuole di tirocinio e ai Regi istituti industriali.

Art. 2.

Il presente decreto avrà decorrenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1925.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Il Ministro per le colonie:
DI SCALEA.

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1925.

Valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel secondo trimestre 1925.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel primo trimestre 1925 è risultato di L. 371;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il secondo trimestre 1925;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il secondo trimestre 1925 e con effetto dal 1° aprile 1925, saranno accettate al prezzo di L. 421 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 22 aprile 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Rappresentanza legale del Banco di Sicilia nella provincia di Forlì.

Si previene il pubblico che il Credito romagnolo di Bologna, a mezzo dei propri stabilimenti, per interceduti accordi a norma dell'art. 9 testo unico di leggi sugli istituti di emissione approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, eserciterà, a decorrere dal 1° maggio p. v., la rappresentanza del Banco di Sicilia nella provincia di Forlì, e, per l'effetto, procederà al baratto dei biglietti emessi dall'istituto rappresentato, nei modi determinati dall'art 8 del detto testo unico. Inoltre, opererà il pagamento dei titoli all'ordine pagabili a vista (vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito, ecc.), che il Banco di Sicilia ha facoltà di emettere in forza del soprarricordato testo unico di leggi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 98

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 maggio 1925

	Media		Media
Parigi	127 57	Belgio	123 73
Londra	118 174	Olanda	9 815
Svizzera	471 14	Pesos oro	21 40
Spagna	355 49	Pesos carta	9 42
Berlino	5 80	New-York	24 35
Vienna (Shilling)	3 41	Russia	12[illegible] 60
Praga	72 20	Belgrado	39 25
Dollaro canadese	24 357	Budapest	0 034
Romania	11 10	Oro	469 84

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 30
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	52 65
	5.00 % netto	97 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 05

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 14, dal 30 marzo al 5 aprile 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico			
Alessandria	Acqui	Terzo	B	—	1
Id.	Asti	Villanova	B	—	1
Id.	Casale Monf.	Montiglio	B	—	1
Bari	Bari	Conversano	B	—	1
Brescia	Chiari	Cazzago S. M.	B	—	1
Campobasso	Larino	Palata	B	1	1
Catanzaro	Monteleone	Baiatico	B	—	1
Como	Como	Limido C.	B	—	1
Cremona	Cremona	Isola Dor.	B	—	1
Firenze	S. Miniato	S. Miniato	B	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	E	2	—
Id.	Id.	Stornara	E	—	1
Id.	Id.	Vieste	E	1	—
Milano	Lodi	Paullo	B	—	1
Id.	Milano	Cerro al L.	B	—	1
Id.	Id.	Rozzano	B	—	1
Id.	Id.	S Giuliano M	B	—	1
Napoli	Castellamm. St	Vico E.	B	—	1
Novara	Novara	S Nazaro S.	B	—	1
Id.	Id.	Trecate	B	—	1
Pavia	Mortara	Cergnago	B	—	1
Id.	Id.	Palestro	B	—	1
Id.	Voghera	Menconico	B	—	2
Roma	Roma	Marino	B	—	1
Id.	Id.	Montelibretti	B	—	1
Id.	Id.	Zagarolo	B	1	—
Salerno	Salerno	Salerno	B	—	1
Id.	Id.	Scala	B	—	1
Siena	Siena	Montalcino	B	—	1
Id.	Id.	S. Giov. A.	B	—	1
Siracusa	Siracusa	Francofonte	B	1	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	B	—	1
Id.	Id.	Laterza	O	3	—
Id.	Id.	Id.	Cp	—	1
Torino	Torino	Ciriè	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Pozzoleone	B	—	1
				9	32
		Carbonchio sintomatico			
Belluno	Feltre	Cesio	B	—	1
Modena	Modena	Sassuolo	B	2	—
Id.	Id.	Modena	B	—	1
Siracusa	Siracusa	Lentini	B	1	—
Trieste	Postumia	Senosecchia	B	—	1
				3	3

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	Frugarolo	B	1	—
Id.	Id.	Quargnento	B	1	—
Id.	Id.	Valenza	B	—	1
Id.	Asti	Costigliole	B	—	1
Id.	Casale M.	Giarole	B	1	—
Id.	Novi	Novi	B	1	—
Id.	Tortona	Casalnoceto	B	1	—
Id.	id.	Sale	B	—	1
Ancona	Ancona	Ancona	B	1	—
Id.	Id.	Corinaldo	B	1	—
Id.	Id.	Fabriano	B	1	—
Id.	Id.	Falconara	B	2	—
Arezzo	Arezzo	Curiglia	B	1	1
Bari	Bari	Bari	B	2	—
Id.	Barlétta	Ruvo	B	3	—
Belluno	Belluno	Pieve d'Alpago	B	—	1
Id.	Feltre	Feltre	B	1	—
Id.	Id.	Pedavena	B	1	—
Id.	Id.	S Giustina	B	1	1
Id.	Id.	S. Gregorio	B	2	—
Id.	Pieve Cadore	Vigo	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Albino	B	1	—
Id.	Id.	Bedulita	B	3	1
Id.	Id.	Branzi	B	—	1
Id.	Id.	Nembro	B	1	—
Id.	Id.	Poscante	B	1	—
Id.	Id.	Scano al B.	B	1	—
Id.	Id.	Stezzano	B	1	1
Id.	Id.	Taleggio	B	3	—
Id.	Id.	Trescore B.	B	3	—
Id.	Id.	Vall'Alta	B	1	—
Id.	Id.	Valsecca	B	—	1
Id.	Id.	Valtesse	B	3	—
Id.	Id.	Zandobbio	B	1	—
Id.	Id.	Zogno	B	1	—
Id.	Clusone	Castione	B	—	1
Id.	Id.	Clusone	B	—	1
Id.	Id.	Schilpario	B	—	1
Id.	Treviglio	Arcene	B	1	—
Id.	Id.	Bariano	B	1	1
Id.	Id.	Brignano	B	—	1
Id.	Id.	Calcinate	B	1	—
Id.	Id.	Calcio	B	2	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	11	1
Id.	Id.	Fontanella	B	3	—
Id.	Id.	Martinengo	B	2	1
Id.	Id.	Romano	B	1	2
Id.	Id.	Verdellino	B	—	1
Id.	Id.	Zanica	B	—	1
Brescia	Brescia	Acquafredda	B	1	—
Id.	Id.	Bagnolo M.	B	—	1
Id.	Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Id.	Bedizzole	B	1	1
Id.	Id.	Calcinato	B	2	2
Id.	Id.	Castenedolo	B	9	2
Id.	Id.	Castelmella	B	—	1
Id.	Id.	Corticelle P.	B	—	1
Id.	Id.	Carpenedolo	B	6	1
Id.	Id	Lonato	B	11	1
Id.	Id.	Lodrino	B	3	1
Id.	Id.	Montichiari	B	10	4
Id.	Id.	Montirone	B	1	—
Id	Id.	Nuvolento	B	2	—
Id.	Id.	Ospitaletto	B	2	—
Id.	Id.	Rivoltella	B	1	—
Id.	Id.	Rodengo	B	1	—

Segue *Afta epizootica*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Brescia	Travagliato	B	1	—
Id.	Chiari	Chiari	B	2	2
Id.	Id.	Castrezzato	B	—	1
Id.	Id.	Castelcovati	B	1	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	11	1
Id.	Id.	Rovato	B	5	1
Id.	Id.	Rudiano	B	—	1
Id.	Id.	Roccafranca	B	1	1
Id.	Id.	Urago d'O.	B	5	1
Id.	Id.	Villachiara	B	1	—
Id.	Salò	Anfo	B	3	—
Id.	Id.	Belprato	B	1	—
Id.	Id.	Preseglie	B	2	—
Id.	Id.	Salò	B	1	—
Id.	Id.	Soprazocco	B	1	1
Id.	Id.	Villanuova	B	—	1
Id.	Verolanuova	Gottolengo	B	5	—
Id.	Id.	Manerbio	B	7	—
Id.	Id.	Milzano	B	—	1
Id.	Id.	Pavone	B	8	2
Id.	Id.	Pontevico	B	1	—
Id.	Id.	Quinzano	B	6	—
Id.	Id.	S. Gervasio	B	20	—
Caserta	Caserta	Casagiove	B	—	1
Como	Como	Albate	B	3	2
Id.	Id.	Beregazzo	B	1	—
Id.	Id.	Carimate	B	1	—
Id.	Id.	Castello V. S.	B	1	—
Id.	Id.	Colico	B	1	1
Id.	Id.	Como	B	1	2
Id.	Id.	Maslianico	B	1	—
Id.	Id.	Olgiate C.	B	1	—
Id.	Id.	Piano P.	B	1	—
Id.	Id.	S. Fermo B.	B	1	—
Id.	Lecco	Asso	B	1	—
Id.	Id.	Bartesale	B	1	—
Id.	Id.	Casargo	B	1	—
Id.	Id.	Cernusco L.	B	12	—
Id.	Id.	Consonno	B	1	—
Id.	Id.	Dolzago	B	—	1
Id.	Id.	Ello	B	1	—
Id.	Id.	Garbagnate	B	3	—
Id.	Id.	Imbersago	B	—	1
Id.	Id.	Maggianico	B	—	1
Id.	Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Varese	Arlizzo	B	—	1
Id.	Id.	Bedero V. C.	B	1	—
Id.	Id.	Bisuschio	B	—	1
Id.	Id.	Bresso di B.	B	2	—
Id.	Id.	Caliagno	B	1	1
Id.	Id.	Cantello	B	1	—
Id.	Id.	Casciago	B	1	—
Id.	Id.	Cassano V. C.	B	1	—
Id.	Id.	Cugliate	B	5	—
Id.	Id.	Cunardo	B	1	—
Id.	Id.	Induno O.	B	2	—
Id.	Id.	Velate	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	Scandolara R.	B	1	—
Id.	Crema	Bagnolo C.	B	1	1
Id.	Id.	Soncino	B	3	2
Id.	Cremona	Corte dei Cort.	B	1	—
Id.	Id.	Crotta d'Adda	B	—	1
Id.	Id.	Grumello C.	B	1	1
Id.	Id.	Paderno C.	B	—	1
Id.	Id.	Persico	B	1	—
Id.	Id.	Robecco d'O.	B	1	2

Segue *Afta epizootica*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cremona	Cremona	Sospiro	B	—	1
Id.	Id.	Stagno L.	B	1	—
Id.	Id.	Torre de Pic.	B	1	—
Cuneo	Cuneo	Peveragno	B	1	—
Ferrara	Cento	Cento	B	7	—
Id.	Id.	Pieve	B	1	—
Id.	Id.	Poggiorenatico	B	8	—
Id.	Id.	S. Agostino	B	2	—
Id.	Comacchio	Massafiscaglia	B	1	—
Id.	Id.	Mesola	B	3	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	4	—
Id.	Id.	Copparo	B	4	—
Id.	Id.	Ferrara	B	6	1
Id.	Id.	Portomaggiore	B	16	1
Id.	Id.	Ostellato	B	3	—
Id.	Id.	Ro	B	—	1
Id.	Id.	Vigarano	B	4	1
Firenze	Firenze	Borgo S. L.	B	3	—
Id.	Id.	Casellina e T.	B	—	1
Id.	Id.	Prato	B	—	1
Id.	Id.	S. Casciano	B	1	2
Id.	Id.	Scarperia	B	1	—
Id.	Id.	Tavernelle V.P.	B	—	2
Id.	Id.	Vernio	B	1	—
Id.	Id.	Vicchio	B	1	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	—	1
Id.	S. Miniato	S. Miniato	B	—	1
Fiume	Volosca Ab.	Elsane	B	20	—
Id.	Id.	Torrenova	B	5	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	5	6
Id.	Id.	Roversano	B	3	2
Id.	Id.	Savignano	B	—	1
Id.	Id.	Sorbano	B	1	1
Id.	Forlì	Bertinoro	B	—	1
Id.	Id.	Fiumana	B	2	1
Id.	Id.	Forlì	B	19	7
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	2	2
Id.	Rocca S. Casc.	Castrocaro	B	—	1
Id.	Rimini	Rimini	B	—	2
Friuli	Pordenone	Prata	B	—	1
Id.	Udine	Arzene	B	—	1
Id.	Id.	Casarsa	B	1	—
Id.	Id.	Chions	B	1	3
Id.	Id.	Latisana	B	1	—
Id.	Id.	Palmanova	B	—	5
Id.	Id.	Pravisdomini	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria la L.	B	—	4
Id.	Id.	S. Vito al Tagl.	B	1	1
Id.	Id.	S. Vito al Tor.	B	—	4
Id.	Id.	S. Sesto al R.	B	2	—
Id.	Id.	Trivignano	B	2	5
Genova	Chiavari	Chiavari	B	—	1
Id.	Genova	Campomorone	B	3	—
Id.	Id.	Genova	B	—	1
Lecce	Gallipoli	Alezio	O	—	4
Id.	Id.	Nardò	B	1	—
Id.	Lecce	Lecce	B	6	—
Id.	Id.	Surbo	O	3	—
Livorno	Livorno	Livorno	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Lucca	Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Massarosa	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	1	1
Id.	Id.	Uzzano	B	—	1
Mantova	Mantova	Asola	B	1	—
Id.	Id.	Castellucchio	B	2	3

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Mantova	Mantova	Casaloldo	B	—	4
Id.	Id.	Curtatone	B	2	—
Id.	Id.	Felonica	B	1	—
Id.	Id.	Goito	B	2	2
Id.	Id.	Magnacavallo	B	—	1
Id.	Id.	Marmirolo	B	1	1
Id.	Id.	Mariana	B	—	1
Id.	Id.	Moglia	B	—	1
Id.	Id.	Ostiglia	B	1	—
Id.	Id.	Pegognaga	B	1	2
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	7	7
Id.	Id.	Quistello	B	2	—
Id.	Id.	Revere	B	1	—
Id.	Id.	Roverbella	B	1	2
Id.	Id.	Roncoferraro	B	—	1
Id.	Id.	Sermide	B	1	—
Id.	Id.	Schivenoglia	B	—	1
Id.	Id.	S. Giacomo S	B	—	3
Id.	Id.	S. Giovanni D.	B	1	1
Id.	Id.	S. Benedetto	B	2	3
Id.	Id.	Villapoma	B	8	11
Id.	Id.	Virgilio	B	—	1
Massa Carrara	Massa	Carrara	B	3	2
Id.	Id.	Massa	B	3	1
Milano	Abbiategrasso	Gaggiano	B	—	1
Id.	Id.	Zibido S. Giac.	B	—	1
Id.	Id.	Ozzero	B	—	1
Id.	Lodi	S. Martino I.	B	—	1
Id.	Milano	Basiglio	B	—	1
Id.	Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Id.	Milano	B	4	6
Id.	Id.	Peschiera B.	B	—	1
Id.	Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	Id.	S. Giuliano M	B	—	1
Id.	Id.	Vaprio d'Adda	B	—	1
Id.	Monza	Besana B.	B	2	2
Id.	Id.	Desio	B	—	1
Id.	Id.	Monza	B	—	1
Id.	Id.	Seregno	B	—	1
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	16	1
Id.	Id.	Concordia	B	—	1
Id.	Id.	Finale	B	1	—
Id.	Id.	Mirandola	B	40	13
Id.	Id.	S. Felice	B	15	4
Id.	Id.	S. Prospero	B	17	7
Id.	Id.	S. Possidonio	B	2	1
Id.	Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Id.	Bomporto	B	11	9
Id.	Id.	Camposanto	B	4	4
Id.	Id.	Capogalliano	B	30	5
Id.	Id.	Carpi	B	19	3
Id.	Id.	Castelnuovo	B	—	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Id.	Guiglia	B	2	—
Id.	Id.	Medolla	B	7	3
Id.	Id.	Modena	B	10	11
Id.	Id.	Nonantola	B	3	2
Id.	Id.	Novi	B	1	—
Id.	Id.	Spilamberto	B	6	—
Id.	Id.	S. Cesario	B	8	1
Id.	Id.	Vignola	B	—	1
Id.	Id.	Ravarino	B	4	3
Id.	Id.	Soliera	B	—	2
Id.	Pavullo	Monfestino	B	5	1
Segue *Afta epizootica*					
Modena	Pavullo	Montese	B	1	—
Id.	Id.	Pavullo	B	1	1
Id.	Id.	Sestola	B	—	1
Napoli	Casoria	Arzano	B	1	1
Novara	Biella	Castellengo	B	—	1
Id.	Id.	Rosazza	B	—	1
Id.	Id.	Villanova	B	1	1
Id.	Novara	Borgomanero	B	1	1
Id.	Id.	Garbagna	B	—	1
Id.	Id.	Mezzomerico	B	1	—
Id.	Id.	Nibbiola	B	3	3
Id.	Id.	Oleggio	B	9	2
Id.	Id.	Tornaco	B	1	1
Id.	Id.	Vespolate	B	—	1
Id.	Vercelli	Balocco	B	—	1
Id.	Id.	Palazzato	B	—	1
Id.	Id.	Ronsecco	B	4	—
Id.	Id.	Vercelli	B	1	1
Id.	Id.	Villaboit	B	—	1
Padova	Padova	Albignasco	B	2	—
Id.	Id.	Bagnoli	B	1	—
Id.	Id.	Boara	B	2	—
Id.	Id.	Candiana	B	1	1
Id.	Id.	Carrara S. G.	B	2	—
Id.	Id.	Casalserugo	B	4	2
Id.	Id.	Coderigo	B	1	—
Id.	Id.	Correzzola	B	2	2
Id.	Id.	Granze	B	—	1
Id.	Id.	Monselice	B	2	1
Id.	Id.	Montagnana	B	—	1
Id.	Id.	Ospedaletto	B	1	—
Id.	Id.	Pontelongo	B	—	1
Id.	Id.	Saccolongo	B	—	1
Id.	Id.	S. Angelo	B	2	1
Id.	Id.	Saonara	B	2	3
Id.	Id.	Urbana	B	—	2
Id.	Id.	Vigodarzere	B	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	1	1
Id.	Id.	Busseto	B	1	1
Id.	Id.	Fontanellato	B	—	1
Id.	Id.	Medisano	B	3	1
Id.	Id.	Pellegrino	B	1	—
Id.	Id.	Polesine	B	2	—
Id.	Id.	Soragna	B	1	—
Id.	Id.	Trecasali	B	1	—
Id.	Parma	Langhirano	B	2	2
Id.	Id.	Lesignano B.	B	1	4
Id.	Id.	Mezzani	B	1	—
Id.	Id.	Montechiarug.	B	1	3
Id.	Id.	Sorbolo	B	1	1
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	—	1
Id.	Id.	S. Pancrazio	B	2	1
Id.	Id.	Tizzano V. P.	B	—	2
Id.	Id.	Vigatto	B	—	8
Pavia	Mortara	Ceretto	B	—	1
Id.	Id.	Torreberetto	B	—	1
Id.	Id.	Vigevano	B	2	—
Id.	Pavia	Chignolo	B	1	—
Id.	Id.	Ferrera	B	—	1
Id.	Id.	Giussago	B	—	1
Id.	Id.	Linarolo	B	—	1
Id.	Id.	Marcignago	B	—	1
Id.	Id.	Rognano	B	—	1
Id.	Id.	Torre Mang.	B	1	—
Id.	Id.	Zinasco	B	—	1
Id.	Voghera	Montalto	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Pavia	Voghera	Rivanazzano	B	2	—
Id.	Id.	Voghera	B	2	—
Perugia	Orvieto	Orvieto	B	—	1
Id.	Perugia	Marsciano	B	1	—
Id.	Id.	Perugia	B	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	Candelara	B	1	—
Id.	Id.	Fano	B	2	2
Id.	Id.	Montebaroccio	B	1	—
Id.	Id.	Pesaro	B	—	2
Piacenza	Piacenza	Besenzone	B	—	1
Id.	Id.	Borgonovo	B	1	—
Id.	Id.	Cadeo	B	1	1
Id.	Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Id.	Castello S. G.	B	—	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Id.	Gragnano	B	—	1
Id.	Id.	Gropparello	B	—	1
Id.	Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Id.	Rivergaro	B	—	1
Id.	Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Id.	Rottofreno	B	—	1
Id.	Id.	Vernasca	B	—	1
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	—	1
Id.	Id.	Calci	B	1	—
Id.	Id.	Crespina	B	2	—
Id.	Id.	Lari	B	—	1
Pola	Pola	Pola	B	2	1
Potenza	Melfi	Melfi	B	4	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Ravenna	Faenza	Brisighella	B	—	1
Id.	Id.	Faenza	B	1	2
Id.	Id.	Solarolo	B	1	1
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	2	2
Id.	Id.	Conselice	B	1	1
Id.	Id.	Fusignano	E	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	3	1
Id.	Ravenna	Cervia	B	1	1
Id.	Id.	Ravenna	B	8	5
Reggio Emilia	Guastalla	Correggio	B	1	—
Id.	Id.	Guastalla	B	—	1
Id.	Id.	Luzzara	B	1	—
Id.	Id.	Novellara	B	—	1
Id.	Id.	S. Mart. in Rio	B	1	1
Id.	Reggio Emilia	Gattatico	B	4	—
Id.	Id.	Montecchio	B	—	1
Id.	Id.	Reggio E.	B	3	1
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	B	—	1
Id.	Frosinone	Veroli	B	—	1
Id.	Rieti	Contigliano	B	1	—
Id.	Id.	Torricella	B	—	1
Id.	Viterbo	Monteroni	B	1	—
Id.	Id.	Nepi	B	—	1
Salerno	Sala Consilina	Polla	B	1	—
Id.	Salerno	Pontecagnano	B	2	—
Id.	Id.	Scafati	B	1	—
Siena	Montepulciano	Sinalunga	B	1	—
Id.	Siena	Colle Val d'E.	B	—	1
Id.	Id.	Monteriggioni	B	—	2
Id.	Id.	Poggibonsi	B	2	2
Id.	Id.	Siena	B	1	2
Sondrio	Sondrio	Andalo	B	—	2
Id.	Id.	Ardenno	B	2	—
Id.	Id.	Cosio	B	1	—
Id.	Id.	Delebio	B	4	—
Id.	Id.	Morbegno	B	1	—
Sondrio	Sondrio	Mese	B	4	—
Id.	Id.	Ponte	B	1	—
Id.	Id.	Samolaco	B	—	3
Teramo	Teramo	Ancarano	B	1	—
Id.	Id.	Bellante	B	1	—
Id.	Id.	S Egidio	B	2	—
Torino	Ivrea	Agliè	B	1	—
Id.	Id.	Borgofranco	B	2	1
Id.	Id.	Chiaverano	B	2	—
Id.	Id.	Cuorgnè	B	—	1
Id.	Id.	Palazzo C.	B	1	—
Id.	Id.	Pertusio	B	1	—
Id.	Torino	Carignano	B	2	—
Id.	Id.	Moncalieri	B	2	—
Id.	Id.	Torino	B	1	—
Trento	Bolzano	Bolzano	B	1	—
Id.	Borgo	Castelnovo	B	1	—
Id.	Id.	Levico	B	1	—
Id.	Id.	Ospedaletto	B	—	1
Id.	Id.	Strigno	B	1	—
Id.	Id.	Telve Sup.	B	1	—
Id.	Bressanone	Valgiovo	B	—	2
Id.	Cles	Cles	B	1	—
Id.	Merano	Castelbello	B	1	1
Id.	Id.	Lagundo	B	2	—
Id.	Id.	Lasa	B	—	1
Id.	Id.	Silandro	B	1	1
Id.	Id.	Sluderno	B	4	1
Id.	Id.	Valle C.	B	—	1
Id.	Riva	Drò	B	2	—
Id.	Id.	Enguiso	B	3	—
Id.	Id.	Nago Torbole	B	1	—
Id.	Id.	Oltresarca	B	4	—
Id.	Id.	Romarzolo	B	2	1
Id.	Rovereto	Ala	B	—	1
Id.	Id.	Chizzola	B	2	1
Id.	Id.	Mori	B	6	5
Id.	Id.	Volano	B	6	—
Id.	Tione	Bleggio Sup.	B	4	2
Id.	Id.	Fiavè	B	18	—
Id.	Id.	Stenico	B	1	—
Id.	Id.	Storo	B	7	—
Id.	Id.	Stumiaga	B	13	3
Id.	Trento	Cavedine	B	—	3
Id.	Id.	Giovo	B	1	—
Id.	Id.	Mattarello	B	10	7
Treviso	Treviso	Altivole	B	—	1
Id.	Id.	Arcade	B	1	—
Id.	Id.	Asolo	B	2	1
Id.	Id.	Casier	B	1	—
Id.	Id.	Castelfranco V.	B	1	—
Id.	Id.	Cison di V.	B	2	—
Id.	Id.	Conegliano	B	—	1
Id.	Id.	Fonte	B	1	1
Id.	Id.	Gorgo al M.	B	1	—
Id.	Id.	Loria	B	1	—
Id.	Id.	Mareno di P.	B	—	1
Id.	Id.	Montebelluna	B	—	1
Id.	Id.	Nervesa	B	1	—
Id.	Id.	Oderzo	B	1	—
Id.	Id.	Ormelle	B	1	—
Id.	Id.	Piavon	B	1	—
Id.	Id.	Povegliano	B	1	—
Id.	Id.	Quinto	B	1	—
Id.	Id.	Riese	B	—	1
Id.	Id.	S. Biagio di C.	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Treviso	Treviso	Villorba	B	—	1
Id.	Id.	Zenson	B	1	—
Id.	Id.	Zero B.	B	1	—
Venezia	Venezia	Campagna L.	B	1	—
Id.	Id.	Campolongo M.	B	—	1
Id.	Id.	Cavazzucch.	B	1	—
Id.	Id.	Cinto Caomagg.	B	—	2
Id.	Id.	Grisolera	B	1	1
Id.	Id.	Gruaro	B	1	—
Id.	Id.	Mira	B	2	3
Id.	Id.	Mirano	B	1	—
Id.	Id.	Musile	B	1	1
Id.	Id.	Noventa	B	1	—
Id.	Id.	Pianiga	B	1	—
Id.	Id.	Portogruaro	B	—	4
Id.	Id.	Pramaggiore	B	—	1
Id.	Id.	Salzano	B	—	1
Id.	Id.	S. Michele T.	B	—	1
Id.	Id.	Scorzè	B	3	—
Id.	Id.	Venezia	B	1	—
Verona	Verona	Bonadigo	B	—	1
Id.	Id.	Brentino	B	—	1
Id.	Id.	Breonio	B	1	1
Id.	Id.	Buttapietra	B	1	—
Id.	Id.	Castagnaro	B	1	—
Id.	Id.	Concamarise	B	3	—
Id.	Id.	Nogara	B	2	—
Id.	Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Id.	Quinzano	B	1	—
Id.	Id.	S. Bonifacio	B	—	1
Id.	Id.	S. Giovanni I.	B	2	—
Id.	Id.	S. Massimo	B	2	2
Id.	Id.	Sorgà	B	—	1
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	1	—
Id.	Id.	Valeggio	B	1	—
Id.	Id.	Villafranca	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Caldogno	B	1	—
Id.	Id.	Castelgomberto	B	4	—
Id.	Id.	Cornedo	B	6	1
Id.	Id.	Montegalvella	B	—	1
Id.	Id.	Mussolente	B	—	3
Id.	Id.	Poiana M.	B	2	1
Id.	Id.	Rosà	B	3	—
Id.	Id.	Schio	B	1	—
Id.	Id.	Sossano	B	3	—
Id.	Id.	Trissino	B	1	—
Id.	Id.	Valdagno	B	2	1
Id.	Id.	Vicenza	B	3	1
				907	478
		Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Ancona	Iesi	S	1	—
Arezzo	Arezzo	Cortona	S	6	3
Ascoli P.	Ascoli P.	Acquasanta	S	3	—
Id.	Fermo	Falerone	S	—	1
Id.	Id.	Fermo	S	5	—
Id.	Id.	P. S. Giorgio	S	2	3
Id.	Id.	S. Elpidio	S	3	—
Belluno	Belluno	Belluno	S	1	1
Campobasso	Isernia	Guardaregia	S	—	1
Chieti	Vasto	Palmoli	S	—	60
Cosenza	Cosenza	Rende	S	—	3
		Segue Malattie infettive dei suini.			
Cosenza	Cosenza	S. Marco A.	S	—	1
Id.	Id.	S Vincenzo C.	S	—	3
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	S	—	1
Ferrara	Ferrara	Bondeno	S	—	2
Id.	Id.	Formignana	S	—	1
Fiume	Fiume	Fiume	S	1	—
Id.	Volosca Ab.	Sagorie	S	—	1
Foggia	Bovino	Faeto	S	1	—
Forlì	Cesena	Cesenatico	S	—	1
Id.	Id.	Songiano	S	—	1
Genova	Genova	Rivarolo	S	—	1
Id.	Savona	Muiraldo	S	1	—
Mantova	Mantova	Motteggiana	S	—	1
Id.	Id.	Pegognaga	S	1	1
Modena	Modena	Camposanto	S	—	1
Id.	Id.	Fiorano	S	2	—
Id.	Id.	Novi	S	—	4
Id.	Id.	Ravarino	S	—	1
Id.	Id.	S. Cesario	S	—	1
Id.	Id.	Modena	S	3	1
Perugia	Perugia	Castigl. del L.	S	—	1
Piacenza	Piacenza	Villanova	S	—	2
Potenza	Lagonegro	Lauria	S	2	—
Id.	Id.	Nolpoli	S	1	—
Id.	Matera	Gorgoglione	S	2	—
Id.	Id.	Montalbano I.	S	1	—
Id.	Id.	Stigliano	S	2	—
Id.	Melfi	Forenza	S	2	—
Id.	Potenza	Potenza	S	—	1
Id.	Id.	Avigliano	S	1	—
Ravenna	Lugo	Conselice	S	1	—
Reggio C.	Palmi	Cittanova	S	2	—
Reggio E.	Guastalla	Guastalla	S	—	1
Id.	Reggio E.	Vezzano sul C.	S	1	—
Roma	Rieti	Rieti	S	1	—
Id.	Roma	Roma	S	1	—
Salerno	Campagna	Valva	S	1	—
Id.	Sala Consilina	Salvitelle	S	2	—
Siena	Montepulciano	Torrita	S	—	1
Id.	Siena	Colle V d'Elsa	S	1	—
Id.	Id.	Casole d'Elsa	S	5	—
Trento	Bolzano	Bronsollo	S	—	1
Id.	Id.	Gries	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	10	11
				67	113
		Morva.			
Como	Lecco	Lecco	E	—	1
Modena (*a*)	Modena	Modena	E	1	1
Napoli	Napoli	Napoli	E	1	—
				2	2
		Farcino criptococcico			
Avellino	Ariano	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Avellino	Atripalda	E	4	—
Id.	Id.	Avellino	E	16	—
Id.	Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Id.	Lapio	E	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	Lauro	E	1	—
Id.	Id.	Manocalzate	E	1	—
Id.	Id.	Montefalcione	E	1	—
Id.	Id.	Montefusco	E	1	—
Id.	Id.	Montemiletto	E	1	—
Id.	Id.	Montoro Inf.	E	2	—
Id.	Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Id.	Prata	E	1	—
Id.	Id.	Quindici	E	2	—
Id.	Id.	S. Polito	E	2	—
Id.	Id.	Torre le Nocelle	E	1	—
Id.	Id.	Volturara	E	1	—
Id.	S. Angelo L.	Gesualdo	E	1	—
Id.	Id.	S. Manzo	E	3	—
Bari	Bari	Bari	E	5	—
Id.	Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Id.	Castellana	E	2	—
Id.	Id.	Palo	E	1	—
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Id.	Id.	Ruvo	E	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Id.	Id.	Mussomeli	E	1	—
Id.	Terranova	Niscemi	E	2	—
Id.	Id.	Terranova	E	—	5
Caserta	Nola	Palma Cam.	E	—	1
Catania	Catania	Adernò	E	—	1
Id.	Caltagirone	Mineo	E	1	—
Foggia	Foggia	Margher. di S.	E	—	1
Id.	Id.	Ortanova	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	4	1
Id.	Castell. St.	Gragnano	E	2	—
Id.	Id.	Poggiomarino	E	2	—
Id.	Id.	S. Giuseppe V.	E	4	—
Id.	Id.	Sorrento	E	1	—
Id.	Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Id.	Napoli	E	5	—
Id.	Id.	S. Anastasia	E	1	—
Palermo	Palermo	Borgetto	E	16	—
Id.	Id.	Palermo	E	41	28
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	E	1	—
Roma	Roma	Roma	E	2	—
Id.	Velletri	Cisterna	E	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	4	—
Id.	Id.	Bracigliano	E	2	—
Id.	Id.	Cava dei T.	E	1	—
Id.	Id.	Castel S. G.	E	2	—
Id.	Id.	Nocera Inf.	E	2	—
Id.	Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Id.	Salerno	E	2	—
Id.	Id.	Sarno	E	2	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	1	—
Id.	Id.	Sarzana	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	9	4
Id.	Id.	Vezzano	E	1	—
				174	41

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Rabbia					
Alessandria	Casale M.	Sala	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	3	1
Id.	Id.	Iesi	Cn	1	—
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Id.	Id.	E	1	—
Segue Rabbia.					
Ancona	Ancona	Montemarc.	Cn	2	—
Id.	Id.	Poggio S. M.	S	1	—
Id.	Id.	S. Marcello	O	—	1
Ascoli P.	Ascoli P.	Ascoli P.	Cn	—	1
Id.	Fermo	Petritoli	S	1	—
Id.	Id.	Ripatransone	Cn	—	1
Id.	Id.	S Elpidio	Cn	—	2
Bari (b)	Bari	Valenzano	Cn	—	1
Belluno	Belluno	Farra d'Alpago	Cn	—	1
Cagliari	Cagliari	Monserrato	Cn	1	—
Catania	Caltagirone	Mineo	E	1	—
Como	Como (b)	Como	Cn	—	4
Id.	Lecco	Civate	Cn	—	1
Id.	Varese (b)	Varese	Cn	—	2
Firenze	Firenze	Borgo S. L.	Cn	—	1
Id.	Id.	Firenze	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	Cn	1	—
Id.	S. Severo	Serracapriola	Cn	—	1
Forlì	Forlì	Civitella R.	Cn	—	1
Messina	Mistretta	Caronia	Cn	—	1
Milano	Milano	Milano	Cn	—	1
Modena	Modena	Bomporto	Cn	—	1
Id.	Id.	Modena	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	5	—
Id.	Termini	Carcamo	B	3	—
Perugia	Foligno	Spello	Cn	—	1
Reggio C.	Palmi	Cittanova	Cn	—	1
Siracusa	Modica	Modica	Cn	1	—
Verona	Verona	Legnago	Cn	—	1
				22	28

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Rogna					
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Aquila	Casteldieri	O	1	—
Id.	Id.	Castelvecchio	O	1	—
Id.	Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Avezzano	Aielli	O	—	1
Id.	Id.	Carsoli	O	—	1
Id.	Id.	Collarmele	O	4	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	4	—
Id.	Id.	Pereto	E	—	—
Id.	Cittaducale	Cantalice	O	2	—
Id.	Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Id.	Pescorocchiano	O	4	—
Id.	Sulmona	Alfedena	O	1	—
Id.	Id.	Anversa	O	—	2
Id	Id.	Bugnara	O	1	—
Id.	Id.	Castel di S.	O	4	—
Id.	Id.	Pettorano	O	1	—
Id.	Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Id.	Raiano	O	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Id.	Terranova	Terranova	E	—	1
Campobasso	Campobasso	Vinchiaturo	O	1	1
Id.	Isernia	Castel del G.	O	54	—
Id.	Id.	Rocchetta al V.	O	1	—
Foggia	Bovino	Bovino	O	1	—
Id.	Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Manfredonia	O	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Rogna.				
Girgenti	Girgenti	Cammarata	O	1	—
Lecce	Lecce	S. Pietro V.	E	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	E	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	O	—	4
Pola	Pola	Rovigno	E	1	—
Potenza	Matera	Tricarico	O	1	—
Id.	Melfi	Maschito	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	O	—	1
Id.	Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Vico	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	2	—
Salerno	Campagna	Buccino	O	—	1
Siena	Montepulciano	Castigl. d'O.	O	4	—
Id.	Id.	Pienza	O	10	—
Trieste	Trieste	Trieste	E	1	—
				114	15
Agalassia contagiosa delle pecore e capre					
Cosenza	Cosenza	S. Marco A.	O	—	2
Pisa	Volterra	Suvereto	O	1	—
Roma	Roma	Roma	O	1	1
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Salerno	Campagna	Valva	O	1	—
				4	3
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	Paganica	O	2	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	1	—
Id.	Avezzano	Avezzano	O	2	—
Id.	Id.	Capistrello	O	2	—
Id.	Id.	Carsoli	O	1	—
Bari	Barletta	Spinazzola	O	1	—
Firenze	Firenze	Firenzuola	O	—	2
Lucca	Lucca	Lucca	O	2	—
Potenza	Lagonegro	S. Chirico R.	O	2	—
Id.	Id.	S. Martino d'A	O	4	—
Id.	Id.	S. Arcangelo	O	2	—
Id.	Potenza	Brienza	O	2	—
Id.	Id.	Marsiconuovo	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	—	1
Id.	Frosinone	Acuto	O	—	1
Id.	Id.	Arcinazzo	O	1	—
Id.	Roma	Bellegra	O	1	—
Id.	Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Id.	Rocca P.	O	1	—
Id.	Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Id.	Trevignano	O	1	—
Id.	Id.	Zagarolo	O	1	—
Id.	Velletri	Artena	O	1	—
Id.	Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Segni	O	1	—
Id.	Id.	Valmontone	O	1	—
Id.	Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano	O	1	—
Id.	Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Id.	Tuscania	O	1	—
Salerno	Sala consilina	Sala consilina	O	2	—
Id.	Id.	Salvitelle	O	1	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	1	—
Id.	Id.	Mottola	O	2	—
Id.	Id.	Palagiano	O	1	—
				45	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Colera dei polli.				
Aquila	Aquila	Montereale	P	—	5
Id.	Id.	Navelli	P	1	—
Id.	Id.	Castel del M.	P	1	—
Id.	Avezzano	Aielli	P	1	2
Campobasso	Isernia	Guardiaregia	P	—	13
Cremona	Crema	Bagnolo C.	P	1	—
Id	Id.	Chieve	P	—	1
Massa Carrara	Massa	Carrara	P	3	—
Id.	Id.	Fosdinovo	P	6	—
Id.	Id.	Massa	P	—	1
Pisa	Pisa	Capannoli	P	5	—
Id.	Id.	Pontedera	P	—	1
Salerno	Campagna	Capaccio	P	—	1
				18	24
	Peste aviare.				
Bergamo	Bergamo	Bergamo	P	—	1
Id.	Id.	Redona	P	1	—
Id.	Id.	Seriate	P	1	—
Id.	Id.	Valtesse	P	1	3
Id.	Treviglio	Cavernago	P	1	—
				4	4
	Aborto epizootico.				
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	—	3
Modena	Modena	S. Cesario	B	—	1
				—	4
	Diarrea dei vitelli.				
Ascoli	Fermo	Fermo	B	2	—
	Setticemia emorragica dei bovini.				
Reggio E.	Guastalla	Campagnola	B	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	20	35	41
Carbonchio sintomatico	4	5	6
Afta epizootica	48	503	1475
Malattie infettive dei suini	26	55	180
Morva	3	3	4
Farcino criptococcico	12	63	215
Rabbia	20	34	50
Rogna	15	44	129
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	5	7
Vaiuolo ovino	8	36	49
Colera dei polli	6	13	42
Peste aviare	1	5	8
Aborto epizootico	2	2	4
Diarrea dei vitelli	1	1	2
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1

B *bovina*; Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*, P *pollame*; Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.